

Pubblicazioni dei dipartimenti e uffici

Decisione che approva le direttive sulla sicurezza degli attacchi per sci

del 22 maggio 1986

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 4 capoverso 1 lettera c della legge federale del 19 marzo 1976 ¹⁾ sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici,

decide:

Art. 1

Le seguenti direttive dell'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) sono approvate:

- a. esigenze tecniche per l'attribuzione del marchio di qualità-upi agli attacchi di sicurezza per sci, 1984 (n. 7110.2);
- b. esigenze tecniche per l'attribuzione del marchio di qualità-upi ai freni per sci, 1976 (n. 0251);
- c. esigenze tecniche per l'attribuzione del marchio di qualità-upi agli apparecchi per la regolazione degli attacchi, 1984.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il 1^o luglio 1986.

22 maggio 1986

Dipartimento federale dell'interno:

Egli

¹⁾ RS 819.1

Allegato

**Direttive
sulla sicurezza degli attacchi per sci**

(art. 8 della legge federale del 19 marzo 1976 sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici; RS 819.1)

Le direttive dell'Ufficio svizzero per la prevenzione degli infortuni (upi) approvate con decisione del Dipartimento federale dell'interno del 22 maggio 1986 non sono pubblicate nel Foglio federale, ma possono essere ottenute presso l'upi:

Ufficio svizzero
per la prevenzione degli infortuni (upi)
Casella postale 2273
3001 Berna

17 giugno 1986

Cancelleria federale

**Domanda di rinnovo della concessione rilasciata alla Gasverbund
Mittelland AG per un gasdotto tra il confine nazionale
presso Riehen e Basilea-Kleinhüningen**

L'11 novembre 1966, il Consiglio federale ha accordato alla Gasverbund Mittelland AG una concessione per la costruzione e l'esercizio del gasdotto summenzionato. La concessione, per la quale fu conferito anche il diritto d'espropriazione, è limitata a vent'anni. Il gasdotto non ha creato problemi né all'atto della posa né durante l'esercizio. La società lo utilizza per importare gas dalla «Gasversorgung Süddeutschland». La concessione scade il prossimo 11 novembre. La società proprietaria ne chiede il rinnovo fondandosi sull'articolo 7 della legge sugli impianti di trasporto in condotta.

Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi dal rinnovo della concessione può presentare le sue obiezioni, entro 30 giorni, all'ufficio sottoscritto, con motivazione e conclusioni. I piani del gasdotto possono essere consultati presso l'impresa concessionaria o presso l'ufficio sottoscritto.

17 giugno 1986

Ufficio federale dell'energia:
Kapellenstrasse 14, 3003 Berna

Pubblicazioni dei dipartimenti e uffici

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1986
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	23
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	17.06.1986
Date	
Data	
Seite	404-407
Page	
Pagina	
Ref. No	10 115 090

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.